

# **BVGer D-6344/2019 vom 31. Januar 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-01-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-6344\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6344_2019)

FR: TAF D-6344/2019 du 31 janvier 2020

IT: TAF D-6344/2019 del 31 gennaio 2020

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

### **E. 3**

Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

### **E. 4**

Preliminarmente, per quanto concerne l'unione dell'incarto di B. \_\_\_\_\_ a quello della zia A. \_\_\_\_\_ e la conseguente decisione unica, si rileva che l'annullamento della decisione al fine di rendere due decisioni separate costituirebbe nel caso in disamina un formalismo eccessivo, contrario all'interesse superiore della minore. Invero, da una parte, malgrado la congiunzione dei due incarti, l'autorità inferiore ha rispettato tutte le garanzie procedurali per i minori non accompagnati (segnatamente la nomina della persona di fiducia, diritto di essere sentito in merito alla non entrata nel merito della domanda d'asilo ed all'eventuale allontanamento in Grecia) e dall'altra, malgrado la zia non abbia giuridicamente l'autorità

parentale sulla bambina, cosa che d'altronde la SEM non ha preteso, la stessa risulta momentaneamente la persona di riferimento per la minore. Il loro rapporto risulta invero molto forte in ragione della particolarità della situazione, ovvero la scomparsa del padre ed inoltre le interessate hanno vissuto dalla nascita di B. \_\_\_\_\_ fino ad oggi sempre insieme (dapprima in Iran e poi in Grecia, atti 65/4 e 66/2). La zia avrebbe infatti sempre sostenuto e cresciuto la nipote. Altresì, la rappresentante legale di A. \_\_\_\_\_ è la medesima persona della persona di fiducia di B. \_\_\_\_\_, pertanto anche sotto questo aspetto non si intravedono motivi che giustificerebbero la disgiunzione delle procedure. In seguito, si rileva pure che con scritto del 29 luglio 2019 A. \_\_\_\_\_ aveva espresso la volontà di poter assistere alla prima interrogazione della bambina (cfr. atto 22/3) in quanto: "Tale presenza pare nell'interesse della minore, in ragione della sua giovanissima età e del legame affettivo che manifestamente la lega ai familiari giunti con lei in Svizzera, legame tanto più importante in considerazione della recente separazione dal padre". A seguito di tale richiesta, la SEM aveva autorizzato la zia a partecipare a parte dell'audizione della minore (cfr. atto 23/8). Affermare ora che il dossier avrebbe dovuto essere mantenuto separato nell'interesse superiore della bambina risulta dunque piuttosto contraddittorio e pretestuoso. Infine, con l'emanazione di una decisione unica risulta esservi una garanzia ulteriore a che la minore non venga separata dai famigliari.

## **E. 5**

In secondo luogo, in merito alle carenze istruttorie fatte valere dalle ricorrenti circa l'individuazione del padre di B. \_\_\_\_\_ il Tribunale rileva quanto segue. Innanzitutto, come a giusto titolo osservato dall'autorità inferiore a diverse riprese, è nell'interesse superiore della bambina ricongiungerla con il padre. Secondariamente, conformemente all'art. 22 cpv. 2 CDF gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori. Orbene, nel caso in disamina, alla luce degli atti di causa non risulta che la SEM non abbia collaborato alla ricerca del padre della bambina. Ma bensì, l'autorità inferiore ha ella stessa svolto delle ricerche presso le autorità greche al fine di ottenere le impronte digitali del genitore dal sistema EURODAC. A questo proposito, non condivisibile risulta l'opinione delle ricorrenti secondo cui la SEM non avrebbe effettuato degli sforzi sufficienti. Invero, l'autorità inferiore non soltanto ha trasmesso il nome del padre, ma bensì anche la sua data di nascita così come le generalità della figlia (cfr. atto 73/1). Da tali informazioni le autorità elleniche avrebbero dunque potuto effettuare le ricerche del caso. Di conseguenza, l'assenza di risultati dalla consultazione nei database greci, non può nella fattispecie essere imputata all'autorità inferiore. Alla luce delle suesposte considerazioni, la censura risulta dunque infondata.

## **E. 6.1**

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr.

FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).

### **E. 6.2**

Nella fattispecie, in Grecia, A.\_\_\_\_\_ e la nipote B.\_\_\_\_\_ sono state riconosciute quali rifugiate e beneficiano di un permesso di soggiorno valido fino al 1° luglio 2021 rispettivamente fino al 5 giugno 2021 (cfr. atti 39/1 e 56/1). Inoltre la Grecia, in data 5 agosto 2019, ha dichiarato di riaccettare le medesime sul proprio territorio. A richiesta specifica delle autorità svizzere, le competenti autorità elleniche hanno confermato il 29 agosto 2019 che l'accettazione della domanda di riammissione concerneva espressamente anche la minore B.\_\_\_\_\_, la quale è stata anch'ella riconosciuta quale rifugiata e dispone di un permesso di soggiorno (cfr. atto 56/1). Sulla base delle suesposte considerazioni, non può essere dato seguito alla censura ricorsuale secondo cui la richiesta di riammissione non sarebbe stata formalmente corretta. Nella richiesta di riammissione delle interessate, è sì vero che la SEM ha presentato una richiesta unica per le interessate, tuttavia ha anche espressamente informato le autorità greche che la richiesta comprendeva pure la minore B.\_\_\_\_\_, nipote di A.\_\_\_\_\_ (cfr. atto 36/5). A questo proposito risulta parimenti irrilevante sapere se le procedure d'asilo delle interessate in Grecia siano avvenute congiuntamente o meno poiché ciò che è nella fattispecie determinate è il fatto che entrambe siano state riconosciute quali rifugiate e che le autorità hanno accettato la loro riammissione.

### **E. 6.3**

Ad ogni buon conto, si deve partire dall'assunto che le ricorrenti non sono state in misura di fornire elementi concreti atti a dimostrare che la Grecia, (nonostante abbia loro riconosciuto lo statuto di rifugiato) rischi di allontanarle verso l'Afghanistan disattendendo il principio del non respingimento.

### **E. 6.4**

Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo.

### **E. 7**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

### **E. 8**

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma,

l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

## **E. 9**

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

### **E. 9.1**

È pertanto necessario analizzare se tenuto conto della situazione generale in Grecia e della situazione individuale dei ricorrenti, vi sono dei seri motivi di considerare, in caso di rinvio in Grecia, l'esistenza di rischi personali, concreti e seri di essere sottoposti ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU.

### **E. 9.2**

Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, la Grecia è legata dalla direttiva qualificazione. In conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, la Grecia, con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, ha trasposto gli obblighi della direttiva qualificazione nel proprio diritto interno nazionale. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti degli insorgenti - ai quali ha riconosciuto la qualità di rifugiato - costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli obblighi positivi della Grecia nei confronti dei rifugiati riconosciuti sono accresciuti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto

internazionale, anche qualora si tratti di allontanamenti di famiglie con bambini (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti).

### **E. 9.3**

Nel caso in esame, gli interessati sono stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia (cfr. atto 44/1). Di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che in caso di allontanamento in Grecia venga violato il principio di non respingimento (art. 33 Conv.).

### **E. 9.4**

Esse allegano che vi sono indizi concreti di rischi suscettibili di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia, segnatamente a causa delle condizioni di abbandono in cui si sono ritrovate quando sono state allontanate dalla polizia dallo squat dove alloggiavano abusivamente.

#### **E. 9.4.1**

La CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'articolo 3 (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg. e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73).

#### **E. 9.4.2**

Anzitutto il Tribunale rileva che il caso di specie non è comparabile alla situazione ritenuta dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.4 e citata dalle ricorrenti a diverse riprese dinnanzi all'autorità inferiore. Invero, nella fattispecie non può essere ritenuto che la SEM non abbia proceduto ad un esame concreto della situazione di fatto, poiché le insorgenti pur avendo avuto a diverse riprese - nel corso del colloquio Dublino del 31 luglio 2019, del colloquio complementare Dublino con concessione del

diritto di essere sentito del 19 settembre 2019, del diritto di essere sentito del 22 ottobre 2019 e del parere sulla bozza di decisione del 22 novembre 2019 - occasione di descrivere dettagliatamente la situazione in cui si sono trovate in Grecia hanno fornito delle allegazioni vaghe e poco dettagliate. In particolare risulta che nonostante le richiedenti abbiano più volte denunciato le condizioni di abbandono e di non aver ricevuto alcun sostegno dalle autorità greche, A.\_\_\_\_\_ nel colloquio complementare Dublino ha invece asserito che le autorità elleniche hanno fornito loro degli aiuti economici (cfr. atto 65/4). Tali aiuti sono stati sospesi all'incirca nel mese di giugno 2019 e dunque ben dopo l'accoglimento della loro domanda d'asilo avvenuto a marzo 2018. Dalle risultanze processuali non risulta tuttavia che esse si siano rivolte alle autorità per contestare la decisione di interruzione di erogazione degli aiuti economici, essendo infatti partite per la Svizzera una volta cessato il sostegno (cfr. ibidem). Per ciò che concerne l'alloggio invece, risulta che le richiedenti ed i loro familiari (genitori e padre di B.\_\_\_\_\_) hanno alloggiato in un campo sull'isola di Leros per 10 o 11 mesi prima di trasferirsi ad Atene dove avrebbero vissuto in uno squat, da dove un mese prima della partenza sono stati cacciati e sono rimasti per strada. Dagli atti all'inserto, anche in questo caso non risulta che le insorgenti si siano rivolte alle autorità elleniche ed abbiano adito le vie legali al fine di ottenere un alloggio. Il Tribunale ritiene dunque che, pur tenendo conto della situazione particolare delle interessate - in particolare delle difficili condizioni di vita - e della situazione economica in Grecia (cfr. supra consid. 9.3 e sentenze del TAF E-5133+5134/2018 del 26 ottobre 2018), la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno - di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno o di nazionalità greca - gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o che le stesse siano confrontate ad una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Invero, per la maggior parte del tempo passato in Grecia esse hanno ricevuto un aiuto economico ed hanno potuto rivolgersi a delle strutture caritative per l'ottenimento di un alloggio, soltanto nell'ultimo mese passato in Grecia le richiedenti non hanno avuto a disposizione un'abitazione. Di conseguenza, in caso di rinvio in Grecia, spetta alle richiedenti far valere i loro diritti - se del caso adendo le vie legali - e richiedere aiuto alle autorità greche. Infine, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le ricorrenti possono rivolgersi a delle strutture caritative, come peraltro già fatto, per trovare un alloggio.

#### **E. 9.5**

Per quanto attiene in seguito alle minacce subite dal passatore, il Tribunale ritiene che non si può partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio (cfr. sentenza E-711/2019). Pertanto, anche in questa eventualità è compito delle ricorrenti rivolgersi alle autorità per denunciare le minacce.

#### **E. 9.6**

Infine, si rammenta alle insorgenti che essendo state riconosciute quali rifugiate in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24). In particolare, esse potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati.

### **E. 9.7**

In conclusione, le interessate non hanno dimostrato che in caso di rinvio in Grecia - Paese designato come Stato terzo sicuro dove hanno già soggiornato - le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi)

### **E. 10**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019).

#### **E. 10.1**

Nel caso in disamina, le insorgenti non sono però riuscite in tale intento. Invero, le difficili condizioni di esistenza non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento.

##### **E. 10.1.1**

Per ciò che attiene la situazione specifica di B. \_\_\_\_\_ è ora necessario determinare se il suo interesse superiore, sancito dall'art. 3 CDF, è compatibile con l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia. Il Tribunale rileva anzitutto che nel caso di specie, non sussistono elementi per concludere che l'allontanamento in Grecia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio (cfr. DTAF 2012/31 consid. 7.3.2.3; 2009/51 consid. 5.6 e relativi riferimenti). Infatti, ella risiede in Svizzera unicamente da cinque mesi. In seguito, si osserva che l'interesse della bambina è quello di ricongiungersi al padre, scomparso qualche tempo prima dell'inoltro della domanda d'asilo in Svizzera. Tuttavia, dal momento che gli sforzi per ritrovare il genitore, ancora non hanno dato i risultati sperati, risulta nella fattispecie primordiale per B. \_\_\_\_\_ poter continuare a stare con la zia in Grecia - sua attuale persona di riferimento - ed i nonni, con i quali ella ha sempre vissuto sin dalla nascita. Separare la bambina dai famigliari con i quali ella ha un forte legame, appare in casu manifestamente contrario al suo interesse superiore. Come già ribadito in precedenza, essendo alle ricorrenti stato riconosciuto lo status di rifugiato, esse beneficiano di quanto previsto dalla direttiva qualificazione (in particolare diritto all'alloggio ed alla scolarizzazione).

##### **E. 10.1.2**

Infine, per quanto riguarda la condizione di enorme pressione psicologica in cui si trova A. \_\_\_\_\_, il Tribunale rileva che i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta essere il caso

nella fattispecie. Da una parte, agli atti non vi sono certificati medici né risulta esservi una terapia prescritta all'insorgente. D'altra parte, qualora ella dovesse in futuro necessitare di un trattamento medico, si osserva che la Grecia dispone di infrastrutture mediche sufficienti e che la legge L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso gratuito all'assistenza sanitaria alle persone considerate vulnerabili - categoria di persone a cui appartengono i richiedenti l'asilo ed i beneficiari di protezione internazionale in conformità all'art. 39 direttiva qualificazione (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Greece, Update 2018, pag. 190, consultato il 06.12.2019).

### **E. 10.1.3**

Ad ogni modo, appare comunque opportuno che le autorità svizzere competenti per l'esecuzione dell'allontanamento da una parte informino debitamente le autorità greche in merito all'arrivo delle ricorrenti, segnatamente di una minore non accompagnata, ed ai loro - eventuali - problemi di salute, e d'altra parte sollecitino l'aiuto di tali autorità, al fine di garantire un trasferimento efficace e rapido in un alloggio adatto ad un minore. Inoltre, le insorgenti potranno altresì usufruire dell'aiuto al ritorno (cfr. art. 62 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2], RS 142.312).

### **E. 11**

Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti.

### **E. 12**

Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

### **E. 13**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

### **E. 14**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

### **E. 15**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

### **E. 16**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.